

Ai gentili clienti
Loro sedi

**La trasparenza dei conti bancari:
opportunità per i contribuenti che non utilizzano il contante
nelle transazioni attive e passive**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, **l'art. 2, co. 36-vicies ter, del DL 138/2011 prevede un regime sanzionatorio più attenuato** (in relazione a talune violazioni) **per gli imprenditori ed esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori ad Euro 5.000.000,00 che:** i) **evitano**, per tutte le transazioni finanziarie (quindi attive e passive), **l'utilizzo del contante;** ii) **indicano**, nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA, i **rapporti intrattenuti con gli istituti di credito**. Per tali contribuenti le sanzioni, di cui agli artt. 1 (dichiarazione dei redditi infedele), 5 (dichiarazione IVA infedele) e 6 del DLgs. 471/97 (fatturazione e registrazione delle operazioni) **sono ridotte alla metà. Il dimezzamento della sanzione**, però, **non sussiste per fattispecie diverse da quelle indicate dalla norma**, come, ad esempio, **le violazioni sui versamenti**, disciplinate nell'art. 13 del DLgs. 471/97. Infine, si ritiene che, **trattandosi di una riduzione automatica della sanzione**, che non postula alcun profilo discrezionale in capo all'ente impositore, **dovrebbe operare altresì in sede di ravvedimento operoso**.

Premessa

L'art. 2, co. 36-vicies ter, del DL 138/2011 prevede che le sanzioni, di cui agli artt. 1 (dichiarazione dei redditi infedele), 5 (dichiarazione IVA infedele) e 6 del DLgs. 471/97 (fatturazione e registrazione delle operazioni), **sono ridotte alla metà per gli imprenditori ed esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori ad Euro 5.000.000,00 che:**

- **evitano**, per tutte le transazioni finanziarie (quindi attive e passive), **l'utilizzo del contante**;
- **indicano**, nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA, i **rapporti intrattenuti con gli istituti di credito**.

OSSERVA

La ratio di tale disposizione è sostanzialmente quella di incentivare gli operatori ad utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, al fine di raggiungere un duplice obiettivo: da un lato, **la lotta al sommerso** e, dall'altro, **l'ottenimento di maggiori informazioni ai fini dell'accertamento sintetico puro**.

La suddetta disposizione prevede **per le imprese di modeste dimensioni e per gli esercenti arti e professioni**, la **possibilità di rinunciare completamente nella propria attività all'utilizzo di denaro contante al fine di beneficiare della diminuzione delle sanzioni amministrative ricollegate all'eventuale evasione di imposte** ed, in particolare:

- violazioni **relative alla dichiarazione delle imposte dirette**;
- violazioni relative alla **dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi**;
- violazione **degli obblighi relativi alla documentazione**, registrazione ed individuazioni delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Resta ovviamente inteso che **l'ambito applicativo della disposizione debba ritenersi limitato ai soli contribuenti che esercitano un'attività d'impresa ovvero, un arte o una professione**. Per tale ragione **la riduzione delle sanzioni dovrebbe essere limitata alle violazioni commesse nell'esercizio delle suddette attività**. Pertanto, **laddove l'infedeltà riguardi la "sfera personale" ovvero, proventi estranei alle predette attività le sanzioni saranno applicabili nella misura ordinaria senza alcuna riduzione**.

Presupposti di accesso al regime premiale

Al fine di accedere al regime premiale in questione **è necessario soddisfare i seguenti presupposti**:

- **svolgere attività d'impresa** o di natura professionale;
- avere **rispettivamente ricavi o compensi dichiarati non superiori ad Euro 5.000.000**;
- **utilizzare per tutte le operazioni attive e passive** effettuate nell'esercizio dell'attività **esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante**.

Oltre al verificarsi dei suddetti presupposti, per beneficiare del regime premiale, **è necessario indicare nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto**

gli estremi identificativi dei rapporti con operatori finanziari in corso nel periodo di imposta.

Per quanto concerne **la dichiarazione IVA**, le **predette informazioni trovano spazio nel quadro VB ai righi da VB 1 a VB7 del modello IVA 2016.**

QUADRO VB DATI RELATIVI AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI		Codice fiscale 1	Codice di identificazione fiscale estero 2	Denominazione operatore finanziario 3	Tipo di rapporto 4
VB1					
VB2					

Ai fini della compilazione del suddette riquadro, **andrà indicato:**

- in **colonna 1**, il **codice fiscale dell'operatore finanziario** rilasciato dall'Amministrazione finanziaria italiana o, in mancanza;
- in **colonna 2**, il **codice di identificazione fiscale estero**;
- in **colonna 3**, la **denominazione dell'operatore finanziario**;
- in **colonna 4**, il **tipo di rapporto, utilizzando i codici di cui alla tabella seguente** (provv. 20 dicembre 2010).

Tabella codici provv. Agenzia Entrate del 20.12.2010

01	Conto corrente	13	Depositi chiusi
02	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	14	Contratti derivati
03	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	15	Carte di credito/debito
04	Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939	16	Garanzie
05	Gestione collettiva del risparmio	17	Crediti
06	Gestione patrimoniale	18	Finanziamenti
07	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	19	Fondi pensione
08	Portafoglio	20	Patto compensativo
09	Conto terzi individuale/globale	21	Finanziamento in pool
10	Dopo incasso	22	Partecipazione
11	Cessione indisponibile	98	Operazione extra conto
12	Cassette di sicurezza	99	Altro rapporto

OSSERVA

Laddove il contribuente **abbia intrattenuto più rapporti con gli operatori finanziari dovrà**

essere utilizzato un modulo per ogni rapporto.

Misura del beneficio

Il beneficio riguarda, come già commentato, **la riduzione del 50% delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 1, 5 e 6, D. Lgs. n. 471/1997**. Si tratta delle infrazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette IRPEF, IRES, dell'IRAP e dell'IVA. **La medesima riduzione si applica relativamente alle violazioni concernenti gli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette ad IVA.**

OSSERVA

Il dimezzamento della sanzione, però, **non sussiste per fattispecie diverse da quelle indicate dalla norma**, come ad esempio **le violazioni sui versamenti**, disciplinate nell'art. 13 del DLgs. 471/97.

Infine, **trattandosi di una riduzione automatica della sanzione**, che non postula alcun profilo discrezionale in capo all'ente impositore, **dovrebbe operare altresì in sede di ravvedimento operoso.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO